

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1084-B

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 10 ottobre 2006, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale

(V. Stampati Camera nn. 193, 523, 1175 e 1231)

d'iniziativa dei deputati BOATO, LEONI, ZANELLA, BALDUCCI, FRANCESCATO e LION (193); D'ELIA, VILLETTI, TURCI, BONINO, BOSELLI, ANTINUCCI, BELTRANDI, BUEMI, BUGLIO, CAPEZZONE, CREMA, DI GIOIA, MANCINI, PIAZZA Angelo, PORETTI, SCHIETROMA, TURCO, SATTA, D'ANTONA, ORLANDO Leoluca, PEDRINI, SQUEGLIA, PINOTTI, GRASSI, TOLOTTI, SAMPERI, LONGHI, BENVENUTO, COLUCCI, CHIAROMONTE, ATTILI, MUSI, GIACHETTI, GRILLINI, FORLANI, CORDONI, FASCIANI, BANDOLI, PIRO, BUCCHINO, DE BRASI, DATO, CRISCI, DUILIO, RUGGERI, BURTONE, CIALENTE, VENIER, FRANCI, MELLANO, BARATELLA, CANCRINI, LARATTA, SASSO, SERVODIO, BARANI e DEL BUE (523); MASCIA, FRIAS, RUSSO Franco, ACERBO, BURGIO, CANNAVÒ, CARDANO, CARUSO, COGODI, DE CRISTOFARO, DE SIMONE, DEIANA, DIOGUARDI, DURANTI, FALOMI, FARINA Daniele, FERRARA, FOLENA, FORGIONE, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, IACOMINO, KHALIL, LOCATELLI, LOMBARDI, MANTOVANI, MUNGO, OLIVIERI, PEGOLO, PERUGIA, PROVERA, RICCI Andrea, RICCI Mario, ROCCHI, SINISCALCHI, SMERIGLIO, SPERANDIO e ZIPPONI (1175); PISCITELLO (1231)

(V. Stampato n. 1084)

approvato, senza modificazioni, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica il 7 marzo 2007

(V. Stampato Camera n. 193-523-1175-1231-B)

approvato, senza modificazioni, in sede di seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dalla Camera dei deputati il 2 maggio 2007

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 maggio 2007*

Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente
l'abolizione della pena di morte

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO
DELLA REPUBBLICA E, IN SECONDA DELIBERAZIONE,
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.

